



CARMELUS CANZONIERI

DOCTOR S. THEOLOGIAE ET PHILOSOPHIAE
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

EPISCOPUS CALATAYERONENSIS

PRIOR S. MARIE GRATIARUM

n. 12/67/299

DECRETO DI EREZIONE DELLA PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO IN SCORDIA

Tra i primi Nostri doveri pastorali è curare la salute delle anime, provvedendo acciò siano facilitati ai fedeli l'accesso alla Chiesa, l'ascolto della Parola di Dio e la frequenza ai Sacramenti.

E considerate che nella parte Nord del Comune di Scordia sono state costruite numerose abitazioni e circa 2.500 fedeli vengono a trovarsi molto distanti dalle parrocchie sinora esistenti, abbiamo ritenuto opportuno di erigere una nuova parrocchia in Scordia, per dismembrazione dalle Parrocchie di S. Giuseppe e S. Maria Maggiore ai sensi dell'art. 21 § 1 delle Lettere Apostoliche Ecclesiae Sanctae del 6 Agosto 1966 parte I;

E pertanto, ascoltati i Rev.mi Parroci interessati ed il Nostro Capitolo Cattedrale, a norma dei cann. 1427 e 1428 C.J.C., nonchè il Nostro Consiglio Presbiterale a norma del n. 21 § 3 delle citate Lettere Apostoliche;

Con la Nostra Potestà ordinaria, in virtù del presente Nostro Decreto, erigiamo la Parrocchia di San Domenico Savio nel Comune di Scordia, per dismembrazione di territorio dalle Parrocchie di S. Maria Maggiore e di San Giuseppe dello stesso Comune, e ne stabiliamo i seguenti confini:

A NORD-OVEST la Via Garibaldi sino al casello ferroviario. Ad EST confina con la zona rurale.

A SUD la via Tripoli che si congiunge verso Ovest con la campagna e verso EST con la Via Garibaldi, e risalendo verso NORD la via Guccione che incontra la via Duca d'Aosta.

La sede della Chiesa parrocchiale, temporaneamente, e cioè sino a quando non sarà edificata la nuova Chiesa, sarà la cappella all'uopo predisposta in Via Garibaldi al numero civico 202.

La dote della nuova parrocchia è costituita da Buoni del Tesoro al 5%, I serie - 1975, per l'importo di L. 1.155.000 (unmilione centocinquantacinquemila), che resteranno depositati nella Cassa diocesana della Nostra Curia, con il vincolo di dotazione beneficiaria della parrocchia suddetta; ai fini del riconoscimento civile del presente Nostro Decreto, gli stessi Buoni non saran-

ne prelevati senza la prescritta autorizzazione governativa, e, a riconoscimento ottenuto, saranno resi nominativi e intestati al nuovo beneficio parrocchiale dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito pubblico.

Della rendita annua, L. 55.000 serviranno per il sostentamento del Parroco e L. 2.750 per il Seminaristico, imposte con Decreto Vescovile del 30 Dicembre 1937, riconosciuto civilmente con Decreto del Capo dello Stato de 3 Ottobre 1946 n.749, registrate alla Corte dei Conti il 13 Marzo 1947.

Quale parroco della nuova parrocchia nominiamo il Rev. do Sacerdote Don Michele Rizzo figlio di Giacomo, da Noi ritenuto idoneo a norma dei sacri Canonici, e di cui conosciamo le buone doti, le capacità e lo zelo pastorale.

Sarà Nostra cura provvedere con mezzi estranei alla Mensa Vescovile alla Casa canonica e cioè all'abitazione del parroco.

La vita parrocchiale avrà inizio da oggi e, personalmente o a mezzo di Nostre Delegate, immetteremo nel legittimo possesso della Parrocchia il primo Parroco Rev. Sac. Michele Rizzo, dopo che egli avrà emesso innanzi a Noi la Professione di Fede, a norma del recente decreto della S.C. per la Dottrina della Fede.

Dato a Caltagirone il 21 Dicembre 1967.

Tassa L. 10.000.-
Il Cancelliere Vescovile

San. Mario Lentini



+ C. Lentini V.